

Allegato "A"

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente

necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26.

Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Pompiano con la deliberazione n. 4 del 09.04.2015.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Pompiano attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

DIRETTAMENTE:

- Cogeme Servizi pubblici locali Spa, C.F. 00298360173, con sede legale in Rovato (BS) – via XXV aprile 18, con una quota dello 0,009%.

Tale partecipazione è stata oggetto del Piano del 2015. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.

INDIRETTAMENTE (CONTROLLATE DA COGEME SPA):

- COGEME NUOVE ENERGIE, società a responsabilità limitata, C.F. 03372830988, con sede legale in Rovato (BS) – via XXV aprile 18, partecipata da COGEME SPA al 100,00% (partecipazione indiretta del Comune pari allo 0,009%).
- COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI, società a responsabilità limitata, C.F. 03372840987, con sede legale in Rovato (BS) – via XXV aprile 18, partecipata da COGEME SPA al 100,00% (partecipazione indiretta del Comune pari allo 0,009%).
- GANDOVERE DEPURAZIONE, società a responsabilità limitata, C.F. 02303940985, con sede legale in Rovato (BS) – via XXV aprile 18, partecipata da COGEME SPA al 73,00% (partecipazione indiretta del Comune pari allo 0,007%).
- ACQUE OVEST BRESCIANO DUE, società a responsabilità limitata, C.F. 02944230982, con sede legale in Rovato (BS) – via XXV aprile 18, partecipata da COGEME SPA al 79,41% (partecipazione indiretta del Comune pari allo 0,007%).

INDIRETTAMENTE (ALTRE PARTECIPAZIONE DETENUTE DA COGEME SPA):

- LINEA GROUP HOLDING, società per azioni, C.F. 01389070192, con sede legale in Cremona (Cr) – via Trento e Trieste 38, partecipata da COGEME SPA al 15,15% (partecipazione indiretta del Comune pari allo 0,001%).

nonché, infine, una partecipazione minima dello 0,389% in A2A S.p.a.

2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune, partecipa con una quota del 7,03% alla Comunità della Pianura bresciana – Fondazione di partecipazione.

La partecipazione alla Comunità della Pianura bresciana – Fondazione di partecipazione, essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazioni in società pubbliche, non è oggetto del presente Piano.

III – Revisione straordinaria

1. Cogeme Servizi pubblici locali Spa

Cogeme, nata nel 1970 per metanizzare la Franciacorta, è una delle prime Società per azioni dei Comuni in Italia.

E' nata per garantire ai propri Comuni-azionisti dei servizi di pubblica utilità a prezzi contenuti e di qualità. Le quote azionarie sono totalmente detenute da 70 Amministrazioni comunali delle province di Brescia e Bergamo, dal Consorzio Comunità di Zona e dalla Comunità montana di Valle Camonica.

Attualmente è una holding di varie società che garantisce i servizi idrici, energetici, ambientali ed informatici in un bacino di 400.000 abitanti. Alcuni anni fa ha costituito LGH, uno dei principali operatori italiani, presente con proprie società operative sul territorio bresciano, tra cui Linea Gestioni, che si occupa di raccolta e trasporto rifiuti.

Cogeme è uno strumento che consente agli Enti Locali di realizzare i propri compiti istituzionali di controllo e vigilanza dell'attività svolta dai gestori dei servizi pubblici.

Gli obiettivi strategici di Cogeme spa sono la gestione di partecipazioni in società di erogazione di servizi pubblici, la gestione dei servizi pubblici affidati, lo sviluppo della gestione associata dei servizi ai Comuni e il sostegno allo sviluppo economico-sociale del territorio.

Attualmente la partecipazione del Comune è minima, pari allo 0,009% del capitale. E' la società patrimoniale Cogeme Spa che a sua volta detiene partecipazioni in una serie di società operative.

Gestisce direttamente alcuni servizi, tra cui il servizio energia, l'illuminazione pubblica e i Servizi Cimiteriali. Cogeme Spa si occupa essenzialmente di servizi pubblici e di interesse generale.

Ferma la bontà e l'utilità del progetto societario Cogeme Spa, l'Amministrazione, anche decidesse unilateralmente di liquidare la propria quota di capitale, è consapevole che gli enti che, in anni recenti, hanno tentato di cedere la propria partecipazione non hanno trovato "compratori": né pubblici, né privati.

Trattandosi di società "multipartecipata" soltanto politiche condivise in sede di assemblea dei soci, con le maggioranze richieste dal Codice Civile, potrebbero incidere sull'assetto societario per le finalità del Legislatore della Legge di Stabilità 2015. Nel mese di dicembre 2014 con atto notaio Francesco Lessandrelli di Brescia rep. n. 106550 raccolta n. 37022 del 14.11.2014 Cogeme spa ha incorporato Cogeme SII. Questa operazione va già nella direzione della razionalizzazione voluta dal Legislatore.

Nonostante Cogeme Spa non gestisca direttamente attività per conto del Comune di Pompiano, è intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, in quanto la società è stata costituita allo scopo di gestire attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali degli enti a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU.

La società, inoltre, risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lettera b);

Nominativo	Carica	Compenso
Lazzaroni Dario	Presidente	€ 24.000,00
Bertarelli Eva	Consigliere	€ 10.000,00
Manenti Silvia	Consigliere	€ 10.000,00
Giannotti Maurizio	Consigliere	€ 10.000,00
Dossi Filippo Sebastiano	Consigliere	€ 10.000,00
TOTALE Compensi		€ 64.000,00

Anno	N. Amministratori	N. Dipendenti	Rapporto
2011	5	32	6,4
2012	5	12	2,4
2013	5	11	2,2
2014	5	11	2,2
2015	5	11	2,2
2016	5	10	2

- vanta un bilancio solido e un fatturato medio ben superiore ad € 500.000,00:

	2016	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.915.822,00	€ 5.424.978,00	€ 6.578.622,00	€ 6.095.328,00

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni e distribuendo un dividendo agli azionisti:

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Utile d'esercizio	€ 5.050.796,00	€ 2.320.551,00	€ 3.217.508,00	€ 3.556.581,00	€ 2.640.715,00	€ 4.767.067,00

- non comporta alcun costo di funzionamento (lettera f).